

Posizione di Amazon sulla proposta di regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

Ci impegniamo a costruire un business sostenibile per i nostri clienti e l'ambiente. Sappiamo che la tipologia di imballaggi utilizzati per le spedizioni è un tema di grande importanza per i nostri clienti. I clienti desiderano che i loro ordini vengano consegnati in imballaggi di dimensioni adeguate e facilmente riciclabili che assicurino che il prodotto arrivi in buone condizioni e riduca al minimo il suo impatto sull'ambiente. In Amazon, ci impegniamo affinché i nostri imballaggi raggiungano entrambi gli obiettivi e abbiamo team di scienziati e altri esperti che lavorano costantemente per reinventare il modo in cui i prodotti possono essere spediti per il bene dei clienti e del pianeta. Il nostro obiettivo principale è ottenere una riduzione efficiente degli imballaggi eliminando la necessità di imballaggi aggiuntivi di Amazon.

Un nuovo importante sviluppo nel nostro percorso di riduzione degli imballaggi è l'automazione. Stiamo testando nuove tecnologie che creano imballaggi su misura a base di carta per ogni singolo ordine del cliente, assicurando che l'imballaggio si adatti al contenuto. Le tecnologie, che creano un pacchetto unico e personalizzato per ogni ordine del cliente, hanno il potenziale per aiutarci a eliminare del tutto gli imballaggi in eccesso.

Inventando nuovi modi per confezionare i prodotti utilizzando meno materiale, gli imballaggi eccessivi dovrebbero sempre più costituire un'eccezione e, in futuro, le merci confezionate dovrebbero arrivare a casa dei nostri clienti in imballaggi che si adattano perfettamente al prodotto spedito. Con questa visione in mente, abbiamo ridotto il peso degli imballaggi per spedizione del 38% ed eliminato l'uso di oltre 1,5 milioni di tonnellate di materiali di imballaggio dal 2015. In Europa, siamo passati dai sacchetti di spedizione in plastica monouso ai sacchetti di spedizione in carta riciclabile e alle buste di cartone per gli ordini spediti dai centri logistici. Per proteggere le merci durante la spedizione, abbiamo anche sostituito tutti i cuscini d'aria monouso con materiale cartaceo riciclabile.

Appoggiamo quindi la proposta della Commissione Europea di un nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) e il suo obiettivo di affrontare le sfide legate ai rifiuti di imballaggio e al sovra imballaggio, e siamo molto favorevoli alla visione dell'Unione Europea (UE) di trasformare l'economia dell'UE da lineare a circolare.

Le proposte di Amazon

1. Incentivi per gli imballaggi progettati per l'e-commerce

- La legislazione dell'UE dovrebbe includere strumenti normativi e incentivi pertinenti per le aziende che vendono tramite il commercio elettronico a utilizzare imballaggi progettati specificamente per l'e-commerce (ad esempio imballaggi di vendita che non richiedono una scatola o una busta aggiuntiva per il commercio elettronico per essere spediti) come modo per prevenire i rifiuti di imballaggio.

2. Imballaggio eccessivo e rapporto di spazio vuoto del 40%

- La conformità al rapporto di spazio vuoto del 40% per gli imballaggi per il commercio elettronico dovrebbe essere soddisfatta in media per tutte le spedizioni effettuate tramite e-commerce da un operatore economico, vale a dire a livello aziendale e non per unità di imballaggio.

- Per ottenere una transizione e un'attuazione realistiche del requisito del 40% di spazio vuoto, la tempistica per la conformità a tale requisito dovrebbe essere chiarita nella proposta e fissata per il 2030.
- Una chiara metodologia di calcolo del coefficiente di spazio vuoto dovrebbe essere stabilita in una legislazione separata, ad esempio in un atto delegato o di esecuzione, in consultazione aperta con l'industria.
- Le esenzioni dal requisito del rapporto di spazio vuoto del 40% dovrebbero essere previste per i tipi di imballaggi di piccole dimensioni e agli imballaggi riutilizzabili per il commercio elettronico, in linea con i criteri di prestazione di cui all'allegato IV.

3. Responsabilità estesa del produttore (EPR) per i mercati online

- Gli obblighi in materia di EPR per i mercati online ai sensi dell'articolo 40 introdurranno la possibilità di un modello EPR «con pagamento a nome», già attuato in Francia nel 2022, che consentirebbe ai fornitori di mercati online di presentare rapporti EPR e pagare per conto dei produttori.
- Un registro EPR semplificato e centralizzato dovrebbe essere istituito a livello UE, insieme a uno standard comune di dati per i registri EPR nazionali.
- La conformità dei mercati online all'articolo 40, paragrafo 3, del PPWR dovrebbe essere stabilita almeno 18 mesi dopo l'entrata in vigore del PPWR.

4. Obiettivi di riutilizzo per l'e-commerce e gli imballaggi per il trasporto

- Il rispetto dell'obiettivo di riutilizzo del 10% per gli imballaggi da trasporto tramite il commercio elettronico (articolo 26, paragrafo 8) dovrebbe essere raggiunto mediante l'uso di imballaggi riutilizzabili o utilizzando imballaggi progettati per il commercio elettronico, vale a dire imballaggi di vendita che non richiedono una scatola, una busta o un sacchetto aggiuntivi per il commercio elettronico.
- L'obiettivo di riutilizzo per il 2040 dovrebbe essere fissato dopo che la Commissione Europea avrà effettuato una valutazione d'impatto separata. Inoltre, nella proposta dovrebbe essere inclusa una tempistica chiara per tale valutazione.
- L'obiettivo per gli imballaggi da trasporto riutilizzabili di cui all'articolo 26, paragrafi 12 e 13, si applica ai tipi di imballaggi per il trasporto specificamente elencati ed è fissato all'80% se l'obiettivo si applica non appena il PPWR entra in vigore o, in alternativa, al 100% a partire dal 2030.
- La rimozione completa degli involucri e delle cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti messi sui pallet durante il trasporto dovrebbe consentire il raggiungimento dell'obiettivo del 10% per tali imballaggi entro il 2030 e dell'obiettivo del 30% entro il 2040 (articolo 26, paragrafo 9).

5. Requisiti di sostenibilità

Riciclabilità

- Nella proposta della Commissione Europea dovrebbe essere inclusa una tempistica chiara per la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio (Design for Recycling - DfR).
- Per mantenere la certezza giuridica e nel caso in cui i criteri DfR non vengano forniti dalla Commissione Europea in modo tempestivo, vale a dire prima del 2030, dovrebbero trovare applicazione le linee guida del settore DfR.
- La definizione di riciclaggio «su larga scala» deve essere chiarita.
- La tempistica per la conformità ai requisiti in materia di riciclabilità e di «riciclaggio su larga scala» dovrebbe essere chiarita e maggiormente flessibile.

Contenuto riciclato

- Il rispetto di tutti gli obiettivi relativi al contenuto riciclato dovrebbe essere raggiunto in media di tutti gli imballaggi in plastica venduti nell'UE da un operatore economico, vale a dire a livello aziendale e non per unità di imballaggio.
- Il riciclato derivante dal riciclaggio chimico dovrebbe essere correttamente contabilizzato come «contenuto riciclato».

Imballaggi innovativi

- La definizione di «imballaggio innovativo» dovrebbe essere modificata per includere un riferimento a materiali compostabili, biodegradabili e a base biologica.

6. Sistemi di restituzione dei depositi (DRS)

- L'introduzione del DRS deve essere accompagnata dalla massima armonizzazione dei requisiti. Ciò include il riconoscimento dell'applicabilità transfrontaliera dei requisiti di ritiro (ad esempio, una bottiglia può essere restituita in un paese diverso da quello in cui è stata venduta).
- Per facilitare la conformità, sono necessari un amministratore centrale dello schema e un registro dei prodotti conformi.
- L'IVA non dovrebbe essere applicata al deposito di DRS. Ciò significa che le tariffe devono rimanere invariate.

I. Incentivare gli imballaggi progettati per l'e-commerce come misura di riduzione dei rifiuti

In Amazon sosteniamo la proposta della Commissione Europea di affrontare il problema degli imballaggi eccessivi nell'e-commerce. Riteniamo che questa revisione normativa offra un'opportunità unica per prendere adeguatamente in considerazione la crescente realtà del commercio online e incoraggiarne i vantaggi nella definizione di misure per la riduzione dei rifiuti di imballaggio.

Gli imballaggi progettati per l'e-commerce sono imballaggi specificamente adattati alle esigenze e al panorama dell'e-commerce, in cui i partner di vendita forniscono i loro prodotti all'interno di imballaggi già sufficientemente robusti da resistere alla logistica e al trasporto e che non richiedono alcun imballaggio secondario. Tutto ciò che serve agli operatori logistici della catena di fornitura è un'etichetta di consegna e il prodotto può essere spedito, senza materiali di imballaggio (secondari) aggiuntivi. La logica alla base di questo concetto è molto semplice: perché dovremmo usare due unità di imballaggio quando i prodotti potrebbero essere consegnati in una sola e con lo stesso livello di protezione e funzionalità?

In Amazon abbiamo implementato il concetto di imballaggio progettato per l'e-commerce sviluppando due diversi programmi: i) la nostra soluzione «Ships In Own Container» (SIOC): in questo caso, i venditori ci forniscono i loro prodotti in imballaggi che possono essere spediti senza aggiungere altro. Tutto ciò che serve ad Amazon è quindi un'etichetta di spedizione e il prodotto può essere spedito senza materiali di imballaggio aggiuntivi; ii) il nostro programma «Frustration Free Packaging» (FFP), progettato per reinventare l'esperienza di imballaggio. FFP incoraggia i venditori a confezionare i propri prodotti in imballaggi più sostenibili, facili da aprire, riciclabili al 100% e pronti per la spedizione ai clienti senza ulteriori scatole Amazon.

Quando gli imballaggi sono progettati per l'e-commerce, contribuiscono a minimizzare gli imballaggi (ad esempio riducendo la necessità di spazio per il marchio), all'eliminazione degli imballaggi secondari

e alla riduzione delle emissioni di carbonio poiché il peso delle merci confezionate trasportate è ridotto.

Con la crescita delle consegne tramite e-commerce, gli imballaggi progettati per il commercio elettronico dovrebbero essere incoraggiati come un modo per contribuire alla lotta ai rifiuti di imballaggio. **Riteniamo quindi che le aziende che operano principalmente o esclusivamente nel settore dell'e-commerce debbano essere incentivate ad aumentare la percentuale di imballaggi progettati per l'e-commerce che utilizzano. Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio PPWR dovrebbe riconoscere meglio la crescita del settore del commercio elettronico riflettendo e incentivando il concetto di «progettato per il commercio elettronico» all'interno della legislazione.** Riteniamo inoltre che un modo efficace per farlo sarebbe che gli Stati membri considerassero gli imballaggi «Designed for e-commerce» tra le misure utili a raggiungere il nuovo obiettivo di riduzione dei rifiuti di imballaggio del 5% entro il 2030 (-15% entro il 2040). Inoltre, un altro modo per incentivare gli imballaggi progettati per il commercio elettronico sarebbe quello di consentire agli operatori di raggiungere gli obiettivi di riutilizzo per il settore del commercio elettronico (articolo 26, paragrafo 8) attraverso imballaggi riutilizzabili ma anche, ove opportuno, utilizzando imballaggi progettati per l'e-commerce perché eliminano il materiale di imballaggio (cfr. sezione IV per maggiori dettagli su questo punto).

II. Imballaggi eccessivi e percentuale di spazi vuoti del 40% per gli imballaggi per e-commerce — Articolo 21

Riteniamo che la conformità al requisito del 40% di spazio vuoto debba essere raggiunta in media per tutte le spedizioni di e-commerce per operatore economico. A causa della varietà di prodotti che sono imballati e spediti nell'e-commerce, ad esempio da articoli molto grandi a molto piccoli (come TV, chiavette USB), articoli con forme non standard o articoli con standard di sicurezza e trasporto diversi (ad esempio prodotti molto fragili come TV che richiedono polistirolo protettivo o prodotti durevoli), è tecnicamente quasi impossibile soddisfare una singola metrica per tutte le singole spedizioni. La fissazione di un fabbisogno medio di spazio vuoto del 40% garantirebbe comunque la risoluzione del problema degli spazi vuoti, ma offrirebbe la flessibilità necessaria per soddisfare la grande varietà di merci spedite tramite l'e-commerce, facilitare la conformità e salvaguardare la sicurezza della movimentazione e del trasporto delle merci stesse. Il nostro obiettivo è concentrarci sulle aree in cui oggi affrontiamo le maggiori sfide. Questo è il motivo **per cui suggeriamo di dimostrare la conformità misurando e documentando lo spazio vuoto per unità di imballaggio, ma l'obiettivo dovrebbe essere raggiunto nel complesso, vale a dire per tutte le spedizioni consegnate nell'UE.** Inoltre, deve esserci una tempistica chiara e attuabile per l'applicazione del requisito del 40% di spazio vuoto, vale a dire il 2030, che darà all'industria il tempo necessario per organizzare il sistema di conformità e i meccanismi di rendicontazione.

Per quanto riguarda la metodologia di calcolo, riteniamo che l'articolo 21, paragrafo 2, sia vago e sosteniamo l'introduzione di una formula più dettagliata da inserire nella legislazione secondaria dell'UE. È essenziale che le parti interessate del settore possano fornire il proprio contributo e la propria esperienza e contribuire alla stesura di una metodologia chiara, precisa e che rifletta l'innovazione e il design degli imballaggi.

Infine, dovrebbero essere concesse esenzioni dal requisito del 40% di spazio vuoto agli imballaggi di piccole dimensioni e agli imballaggi riutilizzabili per il commercio elettronico. In linea con i criteri di riduzione al minimo degli imballaggi di cui all'allegato IV della proposta di Regolamento, gli imballaggi non dovrebbero essere ulteriormente ridotti se la loro funzionalità è compromessa; la stessa logica dovrebbe applicarsi al rapporto di spazio vuoto del 40% per gli imballaggi di piccole dimensioni che, per ragioni logistiche o di fornitura di informazioni, non possono essere ulteriormente ridotti in termini di dimensioni e peso. Questo sarebbe il caso, ad esempio, di imballaggi più piccoli delle dimensioni dell'etichetta di spedizione che deve contenere l'indirizzo di consegna e altre informazioni previste dalla legge. Anche gli imballaggi riutilizzabili dovrebbero essere esentati poiché potrebbe essere necessario più spazio vuoto affinché questo tipo di imballaggio possa soddisfare i suoi molteplici viaggi/rotazioni per tutta la durata della sua vita.

III. Requisiti di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i mercati online — Articolo 40

Come Amazon, riconosciamo la nostra responsabilità di produttore, distributore e mercato online (OMP) e collaboriamo attivamente con i partner di vendita in tutto il mondo per istruirli sulla responsabilità estesa del produttore (EPR). Tuttavia, ciò non deve essere frainteso e portare a un'interpretazione falsa e scorretta secondo cui i produttori/venditori sono esonerati dai loro obblighi legali. Gli OMP non dovrebbero assumersi il ruolo associato dei produttori e assumersi solo responsabilità che migliorano l'efficacia dei sistemi EPR. D'altra parte, Amazon è consapevole che soprattutto i produttori delle piccole e medie imprese (PMI) faticano maggiormente a far fronte ai propri obblighi. Ciò è dovuto a numerose ragioni. In primo luogo, nonostante i nostri sforzi educativi, molti partner di vendita semplicemente non sono consapevoli dei propri obblighi in ogni paese in cui vendono. In secondo luogo, la mancanza di armonizzazione dell'EPR in tutta l'UE aggrava ulteriormente questo problema.

Gli ostacoli aggiuntivi sono spesso le differenze linguistiche e la mancanza di un facile accesso alle informazioni di base, come i requisiti legali. Infine, molti venditori a distanza non dispongono della capacità finanziaria o delle risorse umane per garantire la conformità in tutti i paesi in cui vendono i loro prodotti. Per le PMI che vendono piccole quantità, la registrazione e il pagamento delle tasse alle organizzazioni di responsabilità del produttore possono essere proibitivi e costituire un ostacolo al commercio.

Pertanto, suggeriamo di implementare **un approccio di conformità semplificato tramite un modello di Pay on Behalf per** supportare, agevolare e consentire ai venditori terzi che utilizzano l'OMP di ottemperare ai propri obblighi di rendicontazione e pagamento EPR. Questo approccio è già stato proposto ed è ora pienamente attuato in Francia. Un modello di Pay on Behalf può funzionare consentendo agli OMP di segnalare le quantità vendute dai partner di vendita all'interno dell'UE e di pagare le relative commissioni EPR per conto degli stessi. Questa soluzione è efficace perché riscuote le commissioni EPR da tutti i produttori e non grava in modo sproporzionato sulle PMI che non hanno la capacità operativa di conformarsi autonomamente.

Il concetto di una tariffa EPR semplificata a livello di categoria di prodotto o flusso di rifiuti (AEE, batterie, imballaggi, ecc.) è in linea con i sistemi EPR esistenti e consente a ciascun produttore di pagare una quota dei costi totali di raccolta e trattamento dei rifiuti proporzionale, in peso, ai prodotti venduti. Inoltre, il venditore terzo rimane il produttore, mentre la rendicontazione e il pagamento

23 Maggio 2023

delle commissioni sono facilitati tramite il mercato online. Il peso totale calcolato dei prodotti venduti da venditori terzi per categoria di rifiuti, moltiplicato per l'ecocontributo per categoria, consente di calcolare il budget necessario a garantire che i prodotti venduti in un determinato anno possano essere raccolti e riciclati in futuro.

Un modello EPR pay-on-behalf a pagamento è una soluzione pragmatica e può aiutare le PMI a orientarsi nel labirinto amministrativo esistente quando cercano di soddisfare i requisiti EPR. Riteniamo pertanto che l'articolo 40, paragrafo 3, dovrebbe consentire, in aggiunta alle attuali disposizioni, ai fornitori di piattaforme online di pagare le commissioni EPR per conto dei propri venditori. Chiediamo inoltre una scadenza chiara per l'attuazione del requisito, vale a dire 18 mesi dopo l'entrata in vigore del PPWR, in modo da concedere tempo sufficiente per l'adattamento e la configurazione del sistema EPR.

Per facilitare la conformità ai requisiti EPR, chiediamo inoltre un quadro EPR comune che sia semplificato, centralizzato e armonizzato a livello UE per prevenire la frammentazione del commercio online. Riteniamo inoltre che i registri EPR siano meccanismi scalabili per verificare la conformità. Insieme a un sistema EPR centralizzato dell'UE, suggeriamo quindi la creazione di uno standard di dati comune per i registri EPR nazionali, vale a dire registri pubblici elettronici che possano essere consultati per verificare la conformità dei produttori. I produttori dovrebbero presentare almeno le seguenti informazioni come previsto all'articolo 39, paragrafo 5, in combinazione con l'allegato IX del PPWR, che devono essere rese pubbliche: i) nome e marchio del produttore; ii) codice di identificazione nazionale del produttore; iii) indirizzo commerciale e luogo di stabilimento del produttore; iv) numero di registrazione EPR del produttore; v) data di registrazione.

IV. Obiettivi di riutilizzo per il commercio elettronico e gli imballaggi per il trasporto - Articolo 26, paragrafi 8, 9, 12 e 13

Sosteniamo l'obiettivo del 10% di riutilizzo degli imballaggi per il trasporto tramite il commercio elettronico entro il 2030 ma, allo stesso tempo, riteniamo che dovrebbe riflettere meglio la gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva quadro sui rifiuti dell'UE.

Ciò significa che la riduzione degli imballaggi dovrebbe sempre avere la precedenza sulla riutilizzabilità degli imballaggi in quanto consente di risparmiare più materiale. Pertanto, chiediamo che l'obiettivo del 10% di cui all'articolo 26, paragrafo 8, per gli imballaggi per il commercio elettronico sia raggiunto attraverso imballaggi riutilizzabili o attraverso qualsiasi altro programma che promuova l'eliminazione in primo luogo, ad esempio utilizzando imballaggi progettati per il commercio elettronico che eliminino la necessità di imballaggi secondari.

In Amazon abbiamo implementato con successo questo approccio attraverso i nostri programmi nel settore degli imballaggi: il programma «Ships In Own Container» («SIOC») e il programma «Frustration Free Packaging» («FFP»). Quando progettiamo i nostri imballaggi specificamente per l'e-commerce, utilizziamo meno materiale di imballaggio e, quindi, riduciamo l'impronta di carbonio della spedizione.

Inoltre, riteniamo che l'obiettivo del 50% di riutilizzo degli imballaggi per il trasporto tramite il commercio elettronico entro il 2040 debba essere eliminato e fissato solo dopo una valutazione di fattibilità (ad esempio, nel 2028) che consentirà di fissare un obiettivo realistico basato su nuovi dati e sviluppi degli imballaggi.

23 Maggio 2023

Seguendo la stessa logica applicata agli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi per il commercio elettronico, suggeriamo che la rimozione completa degli involucri e delle cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti messi sui pallet durante il trasporto dovrebbe essere considerata ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 10% di riutilizzabilità entro il 2030 e dell'obiettivo del 30% entro il 2040 (articolo 26, paragrafo 9). Consentire il raggiungimento dell'obiettivo attraverso la rimozione incentiverà le aziende a innovare e a trovare soluzioni che rimuovano completamente gli involucri o le cinghie, riducendo l'uso di materiali e i potenziali sprechi.

Infine, garantire la riutilizzabilità degli imballaggi per il trasporto è pienamente in linea con la visione e gli sforzi di Amazon finora compiuti. Tuttavia, non è realistico imporre che tutti gli imballaggi per il trasporto siano riutilizzabili nei casi previsti dall'articolo 26, paragrafi 12 e 13, non appena il PPWR entrerà in vigore. Gli obiettivi pertinenti dovrebbero quindi applicarsi ai tipi di imballaggi per il trasporto specificatamente elencati e, per dare tempo alla transizione verso la completa riutilizzabilità degli imballaggi per il trasporto, saremmo favorevoli a ridurre l'obiettivo all'80%, se applicabile, a partire dall'entrata in vigore del PPWR o imporre il 100% di riutilizzabilità degli imballaggi per il trasporto a partire dal 2030.

V. Requisiti di sostenibilità: riciclabilità degli imballaggi e obiettivi relativi al contenuto riciclato - Articoli 6, 7 e 8

I futuri criteri di progettazione per il riciclaggio (DfR) saranno essenziali per soddisfare il requisito che tutti gli imballaggi venduti nell'UE a partire dal 2030 siano riciclabili. Per garantire alle aziende, in particolare alle piccole e medie imprese, il tempo sufficiente per trasformare i propri imballaggi, è fondamentale che la Commissione Europea adotti questi criteri in tempo utile. Se così non fosse, e per garantire la certezza del diritto, la Commissione Europea dovrebbe riconoscere temporaneamente l'applicabilità delle linee guida DfR del settore per dimostrare la conformità.

Pur sostenendo l'ambizione di fissare obiettivi relativi ai contenuti riciclati, riteniamo che i requisiti possano essere stabiliti in modo da ridurre i rischi di interruzione della fornitura di imballaggi, in particolare per gli imballaggi alimentari. Auspichiamo quindi che gli obiettivi relativi al contenuto riciclato siano raggiunti in media da tutti gli imballaggi in plastica venduti nell'UE dagli operatori economici. Inoltre, il riciclo chimico sarà essenziale per garantire l'accesso al contenuto riciclato di qualità alimentare al fine di raggiungere gli obiettivi in quanto attualmente è l'unica tecnologia in grado di riciclare la plastica flessibile necessaria per molte applicazioni alimentari.

Pertanto, il contenuto riciclato prodotto mediante il riciclaggio chimico dovrebbe essere pienamente tenuto in considerazione nel raggiungimento dell'obiettivo relativo ai contenuti riciclati. Per quanto riguarda gli imballaggi biodegradabili, siamo a favore di un approccio che preservi l'innovazione in quello spazio. Riteniamo che una menzione ai polimeri a base biologica, biodegradabili e compostabili debba essere inclusa nella definizione di «materiali innovativi». La tempistica per la conformità ai polimeri innovativi da qualificare come riciclabili non è attualmente chiara. Il PPWR dovrebbe riconoscere che costruire la riciclabilità di nuovi materiali è un processo con molti componenti che può richiedere del tempo per esprimere tutte le sue potenzialità.

Chiediamo che il testo indichi obiettivi ragionevoli da raggiungere entro 5 anni e oltre, i requisiti relativi ai sistemi di raccolta e smistamento, insieme a un processo per dimostrare i progressi compiuti verso tali obiettivi nel tempo. Ad esempio, potrebbe essere necessario che gli imballaggi innovativi immessi sul mercato a partire dal 2030 dimostrino la riciclabilità tecnica del materiale entro il quinto

anno di distribuzione nell'UE, il che dimostra che il materiale è riciclabile attraverso processi «all'avanguardia» e può essere trasformato in materia prima secondaria di qualità sufficiente per entrare nell'UE per sostituire l'uso della materia prima primaria. Questo obbligo contribuirebbe a garantire che questo imballaggio innovativo sia «pronto per il riciclaggio» per essere inserito nei sistemi di recupero esistenti una volta raggiunto un volume sufficiente a consentire sistemi di raccolta e smistamento su larga scala.

Inoltre, ai produttori di imballaggi innovativi potrebbe essere richiesto di fornire prove dell'espansione dei mercati finali per i materiali riciclati, il che dimostrerebbe la crescita della riciclabilità di tali imballaggi. Finché sarà possibile dimostrare la crescita della domanda di riciclo, i materiali innovativi dovrebbero essere in grado di essere venduti nell'UE fino a quando non soddisferanno i requisiti dell'UE per dimostrare la «riciclabilità su larga scala». Questo approccio graduale per far rispettare e misurare la riciclabilità dei materiali innovativi eviterà di inibire involontariamente lo sviluppo di nuovi materiali più sostenibili che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi netti di zero emissioni di carbonio in Europa.

VI. Sistemi di restituzione dei depositi (DRS)

I sistemi di rimborso dei depositi (DRS) possono svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento di un elevato livello di raccolta e riciclaggio degli imballaggi per bevande nell'UE e pertanto sosteniamo la sua introduzione nell'articolo 44, nonché l'inclusione di requisiti minimi per tali schemi al fine di garantire un approccio armonizzato a livello UE. Affinché questi schemi funzionino con successo, riteniamo che i seguenti elementi siano fondamentali:

- Dovrebbe esserci un'applicabilità transfrontaliera dei requisiti di ripresa in carico. Le bottiglie dovrebbero poter essere restituite in un altro paese in cui sono state vendute.
- È necessario nominare un amministratore centrale del sistema e istituire un registro dei prodotti conformi per agevolare la conformità.
- Per evitare l'applicazione doppia dell'IVA questa non dovrebbe essere applicata al deposito di DRS. Le tariffe dovrebbero quindi essere invariate.